



IL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

MARCO CIAN

Ordinario di Diritto commerciale
Università di Padova
Università di Innsbruck

IL FENOMENO NELLE DINAMICHE ECONOMICHE

➤ La circolazione dell'azienda

➤ La cessione di partecipazioni societarie

**SOSTITUZIONE
NELL'IMPRESA**

L'AZIENDA: IL QUADRO NORMATIVO

La nozione dell'art. 2555

La disciplina

Il codice civile: art. 2556 ss., art. 2112

Il codice di procedura civile: art. 670

Altre disposizioni (art. 33 d.lgs. 231/2001; art. 14 d.lgs. 472/1997; art. 36 l. 392/78)

Il piano di rilevanza della disciplina: i fatti di **circolazione** dell'azienda



UNA PARENTESI ANEDOTTICA: QUALCHE SECOLO FA...

- **Pasione e il contratto d'affitto di azienda bancaria (Demostene)**
- **Il buon Epicrate e lo scaltro Atenogene: la vendita di una bottega di profumi e la responsabilità per i debiti (Iperide)**

LA FATTISPECIE

- ▶ Cosa significa «trasferimento d'azienda»? (cioè: quale vicenda negoziale richiama la disciplina speciale?)
- ▶ Le caratteristiche oggettive del bene
 - ▶ Il concetto di «produttività» residua o in potenza
 - ▶ Azienda inattiva (attività sospesa)
 - ▶ Azienda incompleta

AZIENDA INATTIVA

- ▶ Cass. 4700/2003: La figura dell'affitto di azienda ricorre sia quando il complesso organizzato dei beni sia dedotto nella sua fase statica, sia quando venga dedotto in quella dinamica, e, pertanto, non è rilevante che la produttività non sussista ancora, o abbia cessato di esistere per l'interruzione o la temporanea sospensione dell'esercizio dell'impresa, essendo sufficiente che detta produttività sia una conseguenza potenziale dell'insieme, prevista e voluta dalle parti.
- ▶ Cass. 3950/1997: ... senza che, inoltre, la configurabilità di un contratto di affitto di azienda sia condizionata dalla effettiva produttività di tali beni al momento della conclusione del contratto, essendone sufficiente la potenziale attitudine produttiva, quale prevista e considerata dalle parti contraenti...

AZIENDA INCOMPLETA (I)

- Cass. 21481/2009: L'ipotesi di cessione d'azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti essendo, però, indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa.

AZIENDA INCOMPLETA (II)

- ▶ Nucleo o residuo di produttività, necessità di integrazione o ristrutturazione dei beni: i casi estremi
 - ▶ Cass. 11149/1996: «Un complesso di beni si qualifica come azienda anche se l'attività economica in funzione della quale esso è organizzato non sia ancora iniziata o sia stata sospesa, essendo sufficiente che il complesso stesso sia caratterizzato dall'obiettiva attitudine all'esercizio dell'impresa, a realizzare cioè la finalità cui quella organizzazione tende» --- **azienda agricola composta da terreni su cui insistevano fabbricati rurali in pessimo stato e bisognosi di radicale ammodernamento**
 - ▶ Cass. 3950/1997: «l'avviamento (cosiddetto oggettivo) dell'azienda ben può essere correlato al luogo o alla particolarità del contesto nel quale si esercita l'impresa, nella specie costituita dall'esercizio di un bar-tabacchi all'interno dei locali del ministero della marina mercantile» --- **concessione in godimento del solo locale, mentre personale, arredi ecc. sono predisposti dal conduttore**

...segue...

- ▶ Cass. 4009/1981: Al fine di qualificare come trasferimento di azienda il trasferimento di un complesso di beni organizzati, non si richiede che questo sia caratterizzato dal requisito della produttività come realtà in atto al momento della stipulazione, ma è sufficiente che la produttività sia la conseguenza potenziale, prevista e considerata dalle parti, dell'organizzazione dei vari elementi che lo compongono (nella specie: **è stata ritenuta sospesa, e non cessata, un'azienda danneggiata dai bombardamenti bellici del 1944**).
- ▶ Cass. 8076/1997: «...l'errore dei principi di diritto come sopra enunciati ha determinato anche un vizio della motivazione che, muovendo dalla eccessiva valorizzazione della circostanza relativa all'acquisto di attrezzature, da parte del conduttore, e dall'idea che senza quelle attrezzature non si potesse ritenere la presenza di un complesso aziendale...» --- **azienda costituita da uno stabilimento balneare privo di attrezzature**



...segue...

- ▶ Il problema, dunque, dei complessi di beni con vocazione produttiva generica
 - ▶ Un parco macchine o di veicoli per il trasporto merci: azienda o no?
- ▶ Il problema, dunque, dei beni singoli con vocazione produttiva
 - ▶ L'immobile strutturato ad albergo in località turistica: azienda o no?
 - ▶ L'art. 1, co. 9-septies, d.l. 12/1985: Si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore
- ▶ Il domain name, il marchio: azienda o no?

...segue

- ▶ Le contraddizioni nella giurisprudenza
 - ▶ Cass. 13689/2001: Trattasi di locazione ad uso commerciale e non di affitto di azienda quando il locatore cede in godimento al conduttore **i locali ove esercitare l'attività commerciale e non anche i beni strumentali per detto esercizio** (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto il rapporto in contestazione come locazione ad uso commerciale e non affitto di azienda, non essendo stata provata dal locatore anche la disponibilità dei beni strumentali per l'esercizio dell'azienda che erano stati, invece, ceduti al conduttore da un terzo).
 - ▶ Cass. 4044/1999: Il contratto di affitto di azienda paralberghiera (campeggio) si distingue da quello di locazione di immobile adibito a campeggio per il fatto che, mentre in quest'ultima ipotesi è dedotto in contratto un terreno destinato all'attendamento ed al parcheggio delle «roulottes», corredato delle sole attrezzature indispensabili per tale destinazione, nel primo caso oggetto del contratto è un complesso organico preesistente alla pattuizione delle parti, del quale, **oltre a detto immobile, siano elementi integranti una serie di servizi, di attrezzature e di impianti organizzati per l'esercizio di una impresa turistica ricettiva già funzionante con una sua precisa denominazione, e dotata delle relative scritture contabili.**

IL CAMBIO DI PROSPETTIVA NECESSARIO: DAL BENE ALL'IMPRESA

- L'attenzione al bene e alla sua attitudine produttiva non basta ed è fonte di incertezza.
- In realtà, la disciplina della circolazione d'azienda non introduce regole speciali in funzione di una specialità del bene (non appartiene al diritto dei beni)
 - Non si spiegano altrimenti e in particolare:
 - Art. 2556 (il registro delle imprese non è un registro di beni)
 - Art. 2560 (perché sono coinvolti solo i creditori d'impresa? Perché la responsabilità dell'acquirente non è limitata al valore dell'azienda?)



...segue...

- ▶ La giurisprudenza sulla distinzione tra locazione di immobile e affitto d'azienda
 - ▶ Cass. 16138/2010: la concessione del godimento di un locale adibito ad esercizio commerciale può integrare affitto di azienda, ovvero locazione di immobile munito di pertinenze, a seconda che, **sulla scorta della effettiva e comune intenzione delle parti**, in relazione alla consistenza del bene ed a ogni altra circostanza del caso concreto, risulti che l'oggetto del contratto sia un'entità organica e capace di vita economica propria, della quale l'immobile configura una mera componente, in rapporto di complementarità ed interdipendenza con gli altri elementi aziendali, ovvero sia in via principale l'immobile medesimo, ancorchè dotato di accessori, come entità non produttiva.
 - ▶ ...



...segue...

- ▶ ... Cass. 12543/2009: La locazione di immobile a destinazione alberghiera si differenzia dall'atto di azienda alberghiera perché la relativa convenzione negoziale ha per oggetto un bene - l'immobile concesso in godimento - **che viene considerato** specificamente, nell'economia del contratto, come l'oggetto principale della stipulazione, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente e assorbente rispetto agli altri elementi, i quali assumono, comunque, carattere di accessorietà, rimanendo ad esso collegati sul piano funzionale in una posizione di coordinazione-subordinazione; per contro, nell'affitto di azienda, lo stesso immobile è **considerato** non nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni (mobili ed immobili) legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo,



...segue

- Questa giurisprudenza contiene un'intuizione: la disciplina sulla circolazione d'azienda è disciplina di un **fatto d'impresa**



E' LA SOSTITUZIONE NELL'IMPRESA

L'impresa è una **serie** di atti e fatti tra loro coordinati
E' individuata da:

programma aziendale
contesto relazionale

LA SOSTITUZIONE NELL'IMPRESA

- ▶ **La vendita dell'azienda è dunque l'atto per mezzo del quale, disponendo dell'unità operativa, si pone l'acquirente in condizione di proseguire nella serie imprenditoriale, quindi di svolgere un'attività che mantiene il programma imprenditoriale precedente e si colloca nel medesimo contesto di mercato e di relazioni**
- ▶ Ecco perché si prevede:
 - ▶ l'iscrizione nel RI (2556): si tratta di un fatto dell'impresa
 - ▶ Il divieto di concorrenza (2557): si evita che l'alienante prosegua in proprio la serie imprenditoriale
 - ▶ La prosecuzione da parte dell'acquirente dei (soli) rapporti d'impresa (2558-2560)



...segue...

- ▶ La giurisprudenza che ha correttamente inquadrato la fattispecie:
 - ▶ *Supra*: Cass. 13689/2001 e Cass. 4044/1999
 - ▶ Cass. 3973/2004: L'azienda costituisce un complesso di beni organizzato per l'esercizio di un'impresa specifica e ben individuata, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile. Non è possibile parlare di azienda come se si trattasse di un insieme vuoto, ossia di un complesso di beni astrattamente utilizzabili in funzione commerciale, ma non specificamente volti ad un determinato commercio (nemmeno potenzialmente individuato). La cessione dell'azienda... richiede che... vi sia una significativa continuità tra l'attività imprenditoriale svolta in quei locali dal cedente e quella che il cessionario si accinge a svolgervi.

...segue

- ▶ Le conseguenze applicative
 - ▶ La cessione di un semplice parco veicoli non è cessione d'azienda
 - ▶ La cessione di un immobile avente struttura interna ricettiva, per quanto ben posizionato, non è cessione d'azienda
 - ▶ La cessione di un marchio, per quanto noto, non è cessione d'azienda
 - ▶ La cessione di un domain name, per quanto noto, non è cessione d'azienda
 - ▶ La cessione di un locale ristorante con i relativi arredi e vettovaglie, ma senza cessione dell'insegna e con impegno del cessionario a rendere visibile in vetrina la nuova sede del cedente, non è cessione d'azienda

LA GIURISPRUDENZA FORMATASI SULL'ART. 2112

- ▶ La più precisa nozione normativa:
 - ▶ [co. 5]. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il **mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata**, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che **conserva nel trasferimento la propria identità** a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento



...segue...

- ▶ Non c'è trasferimento di (ramo di) azienda se il ramo è formato *ad hoc* al momento della cessione
 - ▶ Cass. 21917/2013: Il ramo d'azienda suscettibile di autonomo trasferimento postula una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e funzionalmente esistente, di guisa che esso non è compatibile con una struttura produttiva creata *ad hoc* in occasione del trasferimento e come tale identificata dalle parti del negozio traslativo.
 - ▶ Cass. 17901/2014; Il ramo d'azienda suscettibile di trasferimento presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma e non già una struttura produttiva creata *ad hoc* in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo.

...segue...

- ▶ La giurisprudenza si spinge oltre: è configurabile un trasferimento d'azienda quando vi sia una prosecuzione della serie imprenditoriale, con impiego dei medesimi fattori produttivi, **anche quando non vi sia trasferimento in senso tecnico-giuridico dal cedente al cessionario di tali fattori**
 - ▶ Cass. 493/2005: «un trasferimento d'azienda postula soltanto che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto fra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione» (servizio interno alla base di Sigonella: **i beni appartengono al concedente e sono messi a disposizione dei concessionari che si succedono**)
 - ▶ Cass. 14568/1999: L'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2112 prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione dell'azienda, assumendo rilievo, invece, la circostanza che vi sia continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso organizzato dei beni dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima.
- ▶ **AVVERTENZA:** Si tratta peraltro di una lettura generata dalle esigenze specifiche di tutela dei lavoratori

CONCLUSIONI INTERMEDIE

- ▶ Trasferimento dell'azienda è atto dispositivo di una unità operativa finalizzato a consentire all'acquirente la prosecuzione nella serie imprenditoriale precedente
 - ▶ E' necessaria una vicenda successiva di cui cedente e cessionario siano le parti
 - ▶ Rileva il **contenuto oggettivo** del negozio
 - ▶ Non nel senso che basta una generica attitudine produttiva dei beni ceduti (v. *supra*), ma nel senso che:
 - ▶ Non rileva la qualificazione eventualmente data dalle parti al negozio
 - ▶ Non rilevano i motivi che inducano l'acquirente ad acquisire l'azienda (anche se lo facesse con l'intenzione di smantellarla)
 - ▶ Non rileva il fatto che, poi, l'acquirente prosegua effettivamente l'attività

ELEMENTI MINIMI NECESSARI

- ▶ Può qualificarsi come trasferimento d'azienda la cessione in blocco dei rapporti contrattuali con la clientela e i fornitori?
- ▶ Cass. 9174/1997: In presenza di un atto di cessione delle attività e delle passività della banca in lca, spetta al giudice di merito verificare in concreto, in base all'interpretazione della volontà negoziale desumibile dalle clausole contrattuali e da ogni altra circostanza di fatto, secondo i criteri dettati dagli art. 1362 seg. c.c., se sia stata posta in essere la cessione dell'azienda, oggetto dell'attività produttiva dell'impresa di credito posta in lca, oppure se sia stata attuata una semplice liquidazione finale degli elementi patrimoniali senza alcun legame funzionale fra i medesimi.
- ▶ Altre ipotesi: azienda di vendita di gas

...segue

- ▶ Può qualificarsi come trasferimento d'azienda la cessione dei rapporti con il personale?
 - ▶ Un'impostazione inutile del problema: i servizi come parte dell'azienda
 - ▶ L'impostazione corretta: le attività *labour intensive* come caratterizzate dal contesto relazionale con i prestatori di servizio
 - ▶ Cass. 22831/2010: Sussiste trasferimento di ramo d'azienda qualora siano trasferiti i soli dipendenti della cedente, purché si ravvisi un collegamento stabile e funzionale delle loro attività, determinato dall'organizzazione (nella specie, il trasferimento è stato qualificato come mera cessione di contratti di lavoro, nulla per mancanza di consenso dei lavoratori).
 - ▶ Le posizioni in giurispr. non sono però univoche. Cass. 8756/2014: L'art. 2112 presuppone che vengano trasferiti beni materiali destinati all'esercizio dell'impresa, ovvero strutture a tal fine organizzate; ciò in quanto, seppure un'azienda possa comprendere anche beni immateriali, non può tuttavia ridursi solo ad essi, posto che la stessa nozione di azienda (art. 2555) postula la necessità di beni materiali organizzati fra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa, di fatto impossibile in totale assenza di strutture fisiche, per quanto modeste le stesse siano.

L'AZIENDA PROFESSIONALE

- Il problema: la cessione dello «studio» professionale configura o è equiparabile ad un trasferimento d'azienda, con applicazione analogica degli artt. 2556 ss. e 2112?
- La prima tesi giurisprudenziale
 - Ontologica differenza tra azienda e studio professionale (Cass. 3495/1954; Cass. 899/1979)
 - Azienda: unità operativa autonoma, capace di generare utilità indipendentemente dall'opera dell'imprenditore
 - Studio professionale: complesso di strumenti atti a rendere più agevole e proficua l'attività del professionista e dunque ancillari ad essa

...segue...

- ▶ La moderna distinzione (v. un quadro riepilogativo in Cass. 2860/2010)
 - ▶ Studi centrati sull'attività del professionista
 - ▶ Aziende professionali
- ▶ Cass. 11896/2002: Gli studi professionali in genere, ed in particolare quelli in cui venga esercitata l'attività medica (nella specie, odontoiatrica), possono anche essere organizzati sotto forma di azienda c.d. professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture diagnostico-terapeutiche, un numero di titolari e di dipendenti, un'ampiezza dei locali adibiti all'attività medica tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrasti l'attività professionale del (dei) titolare(i), o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppur non separata dall'attività dei titolari, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per sé stessa, oggetto di possibile contrattazione (v. anche Cass. 10178/2007)



...segue...

- Conseguenze della distinzione
 - La cessione dello studio professionista-centrico è:
 - Invalida per inesistenza dell'oggetto: Cass. 899/1979 (tesi eccessiva)
 - Valida e integrante un negozio atipico, in parte traslativo (arredi, beni strumentali) in parte obbligatorio (presentazione e raccomandazione alla clientela): Cass. 2860/2010
 - La cessione dell'azienda professionale è:
 - Valida, «oggetto di possibile contrattazione in base al combinato disposto di cui agli art. 2238, 2082, 2112, 2555» (Cass. 11896/2002)

Ma...



...segue...

- ... rimane in ombra il problema dell'operatività della disciplina sul trasferimento d'azienda
 - Solo l'art. 2112 è ritenuto applicabile, nelle cessioni di aziende professionali (Cass. 14642/2006)
 - Cass. 2860/2010 accenna alla successione nei contratti di fornitura, quando venga ceduto lo studio professionista-centrico, ma non motiva e non richiama l'art. 2558

...segue

► L'impostazione corretta

- Può porsi un problema di applicazione della disciplina sull'azienda quando (e solo quando) lo studio presenti una autonomia funzionale, cioè rivesta una posizione caratterizzante dell'attività, tale per cui il suo trasferimento pone l'acquirente in condizione di proseguire la serie professionale precedente (in questi termini appare corretta l'enucleazione della figura dell'azienda professionale)
- In tal caso: operatività selettiva della disciplina
 - Non sono applicabili: art. 2556, 2559 (il professionista non è iscritto al RI) e 2560 (non tiene le scritture contabili civilistiche)
 - Operano: art. 2112, art. 2557 e 2558 (peraltro la giurisprudenza è granitica nel senso dell'incredibilità dei contratti con i clienti: Cass. 2860/2010; Cass. 5848/1979; la tesi, in una lettura moderna, è però forse discutibile)

LA DISCIPLINA

- ▶ L'articolazione della disciplina
 - ▶ Prescrizioni formali (art. 2556)
 - ▶ Ratio
 - ▶ Effetti «naturali»
 - ▶ Divieto di concorrenza (art. 2557)
 - ▶ Ratio
 - ▶ Sorte dei rapporti d'impresa (cd. patrimonio aziendale) (art. 2258 ss., art. 2112, norme speciali)
 - ▶ Ratio, interessi in gioco e articolazione dei meccanismi attivati

LE PRESCRIZIONI FORMALI

► Art. 2556. Imprese soggette a registrazione.

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere **provati per iscritto**, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere **depositati per l'iscrizione** nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

I REQUISITI DI FORMA: RILEVANZA

- ▶ Forma scritta **ad probationem** (co. 1)
- ▶ Forma dell'atto pubblico **a fini di opponibilità** (co. 2)
- ▶ **Nessuna forma scritta ad substantiam**
 - ▶ Cons. St. 1039/2014: Ai fini della cessione di azienda l'art. 2556 c.c. non esige il ricorso ad una forma particolare ad substantiam, ma solo ad probationem
 - ▶ A meno che non lo richieda il **tipo negoziale** (es.: conferimento in s.p.a.)
 - ▶ A meno che non lo richieda il **bene aziendale** (es.: immobile in proprietà) --- In tal caso, a rigore, solo la parte relativa a tale bene richiede la forma solenne. Vanno osservate anche le specifiche regole pubblicitarie (es.: trascrizione)

I PRESUPPOSTI

- ▶ Il secondo comma: le «imprese soggette a registrazione»
 - ▶ La lettura della norma dopo l'attivazione del RI
 - ▶ Obbligo di iscrizione di tutti i trasferimenti d'azienda (anche per le piccole imprese)
- ▶ Il primo comma: le «imprese soggette a registrazione»
 - ▶ La lettura della norma secondo il disegno codicistico originario
 - ▶ Requisito di forma solo per le aziende di imprese commerciali non piccole (Cass. 1997/4986; Cass. 11851/1997; Trib. Salerno 18-1-2008) (v. anche oltre)
- ▶ Ratio della diversa lettura del presupposto nei due commi: nel secondo, si tratta di iscrivere un fatto d'impresa; nel primo, pesa l'importanza del complesso trasferito

L'ISCRIZIONE NEL RI

- Il registro e la Sezione destinatari dell'iscrizione: l'art. 11, co. 10, dpr 581/95
 - Se è iscritto l'alienante (non importa che lo sia o no anche l'acquirente)
 - Se è iscritto solo l'acquirente
 - Se nessuno è iscritto
- La Sezione non dipende dall'azienda, ma dalla parte imprenditrice
 - L'azienda non può essere grande o piccola ai sensi dell'art. 2083
 - La dimensione ex art. 2083, essendo un modo di organizzazione dei fattori produttivi legato alla provenienza degli stessi (e precisamente del fattore lavoro), non è carattere né dell'attività oggettivamente considerata, né dell'azienda, ma dell'impresa *soggettivamente considerata*

La rilevanza dell'iscrizione (I): in generale

- ▶ L'efficacia dichiarativa (se la Sezione di destinazione è quella ordinaria)
 - ▶ Cass. 2838/2005: «In ipotesi di trasferimento dell'azienda non accompagnato da pubblicità formale o comunque "di fatto", idonea a rendere noto al pubblico l'avvenuto trasferimento, **l'imprenditore cedente è, in forza del principio dell'apparenza del diritto, responsabile per le obbligazioni assunte dal cessionario** ed è, quindi, passivamente legittimato nella controversia promossa, in relazione a quelle obbligazioni, dal terzo in buona fede, il quale, ignaro della cessione, abbia ragionevolmente ritenuto di aver trattato con il cedente stesso o con persona munita del potere di rappresentarlo» (fattispecie, però, di incerta ricostruzione; i fatti sono anteriori al 1993, ma si parla di visure camerali successive)
- ▶ Se la Sezione è speciale, vale comunque come «mezzo idoneo»

La rilevanza dell'iscrizione (II): la norma speciale

- ▶ L'efficacia verso il debitore e i terzi della cessione dei crediti (art. 2559)
 - ▶ L'iscrizione come alternativa alla notifica/accettazione (ragionev., solo per la Sezione ordinaria)
 - ▶ Cfr. art. 1264: La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata
 - ▶ L'efficacia depotenziata dell'iscrizione (la rilevanza della buona fede del debitore)
 - ▶ Applicabilità di questi principi anche ai contratti a prestazioni corrispettive ceduti
 - ▶ Cfr. art. 1407: Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata.

La rilevanza dell'iscrizione (III): il problema del conflitto tra aventi diritto

► Casi:

- Vendita successiva dell'azienda a due acquirenti
- Vendita successiva dell'azienda e di un bene aziendale a due acquirenti
- Vendita dell'azienda e pignoramento di un bene, nell'uno o nell'altra sequenza

...

...segue

► Regole:

- L'iscrizione non ha rilievo alcuno per i beni per i quali è prevista una pubblicità tipica (es.: immobili, privative industriali)
 - Cfr. art. 2644: Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
- L'iscrizione (sez. ord.) rileva per i crediti: art. 2559
 - Cfr. art. 1265: Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.
- L'iscrizione conferisce data certa (v. art. 2913; in realtà, già l'atto pubblico che la precede)
- *Discutibile*: l'iscrizione (sez. ord.) rileva come criterio di risoluzione del conflitto tra acquirenti dell'azienda, per i beni privi di criteri specifici (arg. ex art. 2559 e 2470); es: mobili se nessuno dei due acquirenti ha conseguito il possesso; universalità

Soggetti destinatari della regola di rilevanza

- ▶ Gli effetti dell'iscrizione (o della mancata iscrizione) nella sez. ord. si producono in capo alla parte iscritta (o soggetta all'obbligo di iscrizione) in tale sezione
 - ▶ Alienante non iscritto (erede dell'imprenditore) e acquirente iscritto → L'alienante non ha un interesse meritevole a invocare l'art. 2193
 - ▶ Alienante iscritto come piccolo imprenditore e acquirente iscritto nella sez. ord. → Non si producono effetti dichiarativi (il trasfer. è una vicenda che riguarda una piccola impresa; dunque non convince la tesi della doppia iscrizione)
 - ▶ ...

...segue

- ▶ ...
- ▶ Alienante iscritto e acquir. non iscritto → L'acquir. non ha un interesse meritevole a invocare gli effetti dichiarativi. Se vuole giovarsene, deve chiedere l'iscrizione come imprenditore prima o con l'iscrizione del trasf. dell'azienda
- ▶ L'efficacia speciale ex art. 2559 (sez. ord.) si produce «erga omnes» in ogni caso

LA FORMA SCRITTA


- ▶ Una precisazione sul contenuto del contratto: **non è necessaria l'elencazione dei beni aziendali**, risultando sufficiente la loro individuazione *per relationem* (anche se la redazione di un inventario è raccomandabile)
 - ▶ Cass. 11130/2006: L'azienda è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni ; pertanto, deve ritenersi correttamente pronunciata dal giudice di merito, ex art. 1497 c.c., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, qualora l'azienda trasferita sia risultata priva di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali. (azienda alimentare sprovvista delle canne fumarie)

Quali aziende?

- ▶ Come già ricordato: il requisito riguarda solo le aziende di imprese commerciali non piccole
 - ▶ Cass. 11851/1997: Non è necessaria la prova scritta dei contratti aventi ad oggetto una azienda di piccolo commercio, non essendo la stessa soggetta a registrazione. Analog.: Cass. 1997/4986; Trib. Salerno 18-1-2008.
- ▶ Problema: come individuare la «piccola azienda»?
- ▶ ...



...segue

- ▶ La «piccolezza» non è caratteristica dell'azienda, ma è un modo di organizzare l'impresa.
 - ▶ Non esiste un'azienda in sé piccola.
 - ▶ Si deve guardare alle **caratteristiche dell'impresa, come fa capo al cedente**.
 - ▶ Se è piccola, significa che il complesso trasferito va integrato (viene a mancare il fattore produttivo prevalente, cioè il lavoro del titolare cedente e dei suoi familiari)  Non occorre la forma scritta

Rilevanza del requisito di forma

- Il requisito della forma scritta *ad probationem* vale solo per le parti, non per i terzi
 - Cass. 6071/1987: L'art. 2556, ove prescrive la forma scritta *ad probationem*, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni). Analog.: Cass. 2518/1984; Trib. Monza 31 marzo 2000
 - ...



...segue

- ▶ Vale per le parti sia tra loro che nei confronti dei terzi
 - ▶ Cass. 6071/1987: ... per cui, in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 15 l. 27 gennaio 1963 n. 19 e dell'art. 36 l. 27 luglio 1978 n. 392 senza il consenso del locatore, il cedente è tenuto a **provare per iscritto** l'esistenza e la legittimità della cessione qualora gli venga contestato che questa non è avvenuta ovvero è avvenuta al di fuori della previsione normativa in favore di un soggetto non legittimato a riceverla

Che cosa deve essere provato per iscritto

- ▶ Il requisito di forma copre l'intero regolamento negoziale, non solo la parte relativa al trasferimento dei beni. Copre anche le clausole eventuali, ex art. 2722
 - ▶ Art. 2722: La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleggi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
 - ▶ Cass. 10062/2008: il divieto di concorrenza [è] una norma di natura dispositiva che, prima dell'entrata in vigore della l. 310/1993, poteva essere derogata anche mediante un patto tacito, desumibile per *facta concludentia* dalla condotta delle parti.

Quali atti traslativi devono essere provati per iscritto: l'atto come fonte indiretta della pretesa

- ▶ Cass. 6191/2005: In tema di **promessa di pagamento**, i limiti alla prova testimoniale, desumibili dall'art. 2556, operano solo quando sia dedotto, come fonte di obblighi, direttamente e specificamente il contratto e la parte chieda in giudizio l'accertamento o l'adempimento del suo credito. Quando, però, la pretesa creditoria si fondi su una promessa di pagamento o su una dichiarazione ricognitiva di debito, in cui la causa non venga neppure enunciata, come il promittente, allo scopo di superare la presunzione di esistenza del rapporto sottostante (art. 1988), non incontra alcun limite probatorio, e può provare con testimoni l'inesistenza o l'estinzione del rapporto giuridico assunto a causa della promessa, così **il destinatario della promessa** medesima **può** contrastare con qualsiasi mezzo istruttorio i risultati della prova prevista dalla controparte, e, quindi, **far ricorso alla prova per testimoni** contraria, anche se essa abbia ad oggetto un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad probationem, quale fonte dell'obbligazione cui la deliberazione si riferisce, tenuto conto che, in questa situazione, il contratto stesso viene dedotto solo per esigenze difensive, quale mezzo al fine di consentire alla promessa di pagamento di spiegare i suoi effetti.

...segue: l'assorbimento nella disciplina del tipo di atto

- ▶ Cass. 1959/1982: La norma dell'art. 2556 comma 1 **non trova applicazione** nel caso in cui il trasferimento della proprietà od il godimento dell'azienda formino oggetto di **conferimento da parte dei membri di una società di fatto**, essendo a questa applicabili (art. 2297) le norme sulla società semplice, la cui costituzione è retta (art. 2251) dal principio della libertà di forme, salve quelle richieste, ad substantiam, dalla natura dei beni conferiti
 - ▶ Critica: la disciplina del tipo non prevale, ma è *integrata* da quella sull'azienda (il rapporto reciproco è di integrazione, non di deroga)
- ▶ Se la disciplina del tipo è più rigorosa va applicata (es.: atto pubblico per il conferimento di azienda in società di capitali), se è meno rigorosa, le regole formali dell'art. 2556 operano

...segue: la nozione di trasferimento

- ▶ Cass. 4307/2001: La **risoluzione per mutuo consenso** di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta "ad substantiam", ma solo "ad probationem", come nel caso di contratto di affitto di azienda, può risultare anche da un **comportamento tacito concludente**.
 - ▶ Osservazione. Anche la retrocessione volontaria è un fatto d'impresa analogo alla concessione in godimento, dunque per le parti vige il medesimo onere probatorio
- ▶ Il principio è corretto quanto alla *validità* dell'risoluzione; non quanto all'*onere probatorio* (però Cass. 10354/1992, in generale, nega che il requisito di forma richiesto per la stipulazione di un contratto possa operare anche per la sua risoluzione consensuale)

IL DIVIETO DI CONCORRENZA

► **Art. 2557 Divieto di concorrenza.**

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Ratio

- ▶ Di consueto si afferma che il divieto discende dal **dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede** e tutela l'attitudine produttiva del bene trasferito dai rischi connessi alla **concorrenza differenziale** che l'alienante è in grado di esercitare, conoscendo la clientela ed essendone conosciuto
- ▶ Si vede altrettanto bene la ratio della norma se si considera che la concreta impresa è destinata ad essere continuata dall'acquirente, non dall'alienante

L'elemento centrale del divieto

- ▶ La concorrenza dell'alienante è vietata (mentre l'acquirente dell'azienda è esposto al rischio della concorrenza di ogni altro competitor) perché **differenziale**
 - ▶ Rileva la capacità dell'attività dell'alienante di **deviare verso di sé la serie imprenditoriale «ceduta»**, di essere percepito come «continuatore di se stesso», così neutralizzando l'effetto proprio del trasferimento
 - ▶ L'attività vietata è quella che determina nella percezione del mercato una **associazione** tra l'impresa «ceduta» e quella avviata ex novo dall'alienante



L'attività vietata

► Tipologia di attività

- Valutazione sul piano del mercato di sbocco (coincidenza anche solo parziale, purché significativa, della clientela)
- Valutazione sul piano delle relazioni di fornitura dei fattori produttivi
- Non è però vietata l'attività che non abbia rischi di associazione (es.: e-commerce) (tesi non riscontrabile in giur. e in dottrina)



...segue...

➤ Titolarità dell'impresa

➤ Vietata l'impresa giuridicamente riferibile all'alienante

➤ Anche quella esercitata tramite prestanome: Trib. Ivrea, 19 marzo 2008; Trib. Torino, 30 giugno 2006 (purché vi sia associabilità nel mercato)

➤ Vietato l'esercizio per conto di terzi (amministratore, institore ecc.): App. Torino, 17 settembre 1973

➤ Anche l'assunzione di un ruolo dirigenziale o consulenziale è vietata

➤ ...

...segue...

- ▶ Vietato l'acquisto di una partecipazione in società concorrente, se si assume un ruolo attivo (libere invece le partecipazioni di mero investimento)
 - ▶ Cass. 14471/2014: violato il divieto ad opera del cedente un esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura che, successivamente, era entrato a far parte, con una **quota minoritaria**, di un'impresa familiare, la cui quota di maggioranza era detenuta da sua sorella e di cui erano partecipi anche la moglie ed un nipote, che gestiva minimercati alimentari sulla medesima strada dell'azienda ceduta, **gestendo personalmente il reparto ortofrutticolo**
 - pari al venticinque per cento dell'ambito merceologico dell'impresa
 - e **pubblicizzando il proprio nome** alla radio e sulle buste della spesa



...segue...

- Profili temporali: è vietato l'esercizio di una **nuova impresa**
- E' legittima la continuazione di impresa preesistente
 - Anche se non conosciuta dal cessionario (tesi però controversa, perciò è meglio dichiararlo in contratto)
 - Non ci si può però espandere andando a ricercare la clientela dell'azienda ceduta
- Legittimo l'acquisto di altra azienda precedentemente altrui, sempre purché non si vada a ricercare la clientela dell'azienda ceduta (tesi però controversa; esistono posizioni più rigide)


Ambito di operatività della norma

- La cessione dell'azienda
 - Indipendentemente dal tipo negoziale (vendita, conferimento, ecc.)
 - Anche se a titolo gratuito (tesi però discussa)
 - Anche la vendita coattiva (es.: vendita dell'azienda del fallito da parte del curatore): Trib. Torino 14-7-2006
- Usufrutto, affitto, leasing

...segue...

- ▶ La distinzione giurisprudenziale tra **vicende negoziali** o comunque riconducibili alla volontà delle parti (es.: restituzione dell'azienda al termine dell'affitto) e **vicende non negoziali** (es.: risoluzione per inadempimento dell'affitto): Cass. 13762/1991; App. Milano 5 aprile 2006
 - ▶ Perché? L'art. 2557, essendo derogabile, sarebbe applicabile solo a fatti nei quali fosse possibile alle parti decidere se derogarvi o no.
Critica: l'art. 2557 assicura la realizzazione dell'effetto tipico della vicenda
 - ▶ Si applica dunque anche alle vicende non negoziali (e così, ad es., alla retrocessione al cedente dell'azienda venduta con riserva di proprietà)

...segue...

- ▶ Un divieto applicabile anche all'impresa agricola?
 - ▶ Testualmente, solo per le attività connesse: art. 2557, ult. co.: «Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela»
 - ▶ Ratio: l'attività agricola principale è legata al fondo, la deviazione della serie imprenditoriale è impossibile
- ▶ Osservazione: l'argomento non è più attuale  Possibile una lettura evolutiva della norma? (Meglio esplicitare nel contratto un patto di non concorrenza ex art. 2596: «Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni»)

La cessione dell'azienda sociale

- ▶ Ovvio il divieto a carico della società
- ▶ E a carico dei soci? E degli amministratori?
 - ▶ E' un problema di applicazione analogica della norma.
 - ▶ In linea di principio, la giurispr. afferma la natura non eccezionale dell'art. 2557 e dunque la sua estensibilità (v. infra)
 - ▶ L'applicazione analogica è subordinata alla verifica della riferibilità della scelta traslativa al soggetto (principio di «autoresponsabilità»)
 - ▶ No divieto a carico degli amministratori (la loro volontà è determinata dall'interesse sociale)
 - ▶ Sì divieto a carico dei soci che abbiano acconsentito alla cessione (es.: con delibera assembleare nelle s.r.l. ex art. 2479) e abbiano rivestito un ruolo significativo nella conduzione dell'impresa

Applicabilità alla cessione di partecipazioni sociali?

- ▶ L'art. 2557 è norma non eccezionale, dunque estensibile analogicamente: Cass. 6865/2009; Cass. 2717/2009; Cass. 27505/2008; Cass. 9682/2000...
 - ▶ Cass. 2717/2009: non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti
- ▶ Ormai superata la tesi opposta: Cass. 2669/1980



...segue...

- ▶ ... Pertanto, non è esclusa l'estensione analogica del citato art. 2557 all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una s.n.c., ove il giudice del merito accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la **sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda** (Cass. 2717/2009)
- ▶ Il divieto quinquennale di concorrenza disposto dall'art. 2557 si applica non solo al caso dell'alienazione dell'azienda in senso tecnico ma anche a tutte le altre ipotesi in cui si verifica la **sostituzione di un imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa**; è compresa l'ipotesi di cessione di sole quote sociali, se il cambio al vertice è la conseguenza diretta della volontà delle parti (Cass. 6865/2009)



...segue

- ▶ Dunque, il divieto opera nei confronti del socio che
 - ▶ Ceda una partecipazione di controllo
 - ▶ Abbia rivestito un ruolo attivo di vertice in seno all'impresa



Applicabilità a carico del socio recedente o escluso?

- ▶ Non è applicabile, perché di regola non è coinvolta una partecipazione di controllo e in ogni caso alla luce del principio di «autoresponsabilità»
- ▶ Negano l'operatività, in caso di recesso da società di persone (in base all'assunto che non si verificherebbe un'ipotesi di trasferimento, né diretto né indiretto, di azienda), Cass. 6169/2003; Trib. Padova 1 giugno 2005

La regolazione contrattuale del divieto

- E' raccomandabile in ogni caso la perimetrazione in via contrattuale delle attività vietate (senza rischi di invalidità, perché la legge permette anche l'ampliamento del divieto)
- Il divieto è comprimibile, anche eliminabile
 - Cass. 10062/2008: «il divieto di concorrenza [è] una norma di natura dispositiva che, prima dell'entrata in vigore della l. 310/1993, poteva essere derogata anche mediante un patto tacito, desumibile *per facta concludentia* dalla condotta delle parti» (dunque oggi serve la prova scritta della deroga e di qualsiasi perimetrazione: v. supra)

LA SORTE DEI RAPPORTI D'IMPRESA

Art. 2558. Successione nei contratti.

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Art. 2559. Crediti relativi all'azienda ceduta.

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

L'articolazione tradizionale degli ambiti di operatività delle norme

- ▶ Art. 2558 --- contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite da alcuna delle due parti (Cass. 11318/2004; Cass. 4367/1998; Cass. 5534/1994)
 - ▶ Cass. 4367/1998: A norma dell'art. 2558, perché si realizzi l'automatismo della successione nei contratti da parte dell'acquirente dell'azienda occorre che si tratti specificamente di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale e **a prestazioni corrispettive non ancora eseguite** (o esaurite).
- ▶ Art. 2559 --- crediti puri (= aventi fonte extracontrattuale o nascenti da contratto ma non aventi o non aventi più a fronte alcuna controprestazione)
- ▶ Art. 2560 --- debiti puri (come sopra)
 - ▶ Cass. 11318/2004: il regime fissato con riferimento ai debiti (2560) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di **debiti in sé soli considerati**, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato. Ed infatti, in tale caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto.

La ratio

- ▶ Art. 2558 --- è interesse delle parti e del terzo contraente che il rapporto prosegua ***nell'impresa***
 - ▶ Essendo il contratto a prest. corrisp. non eseguite, si può superare:
 - ▶ L'eventuale ignoranza dell'acquirente circa l'esistenza del contratto: infatti l'acquirente consegue poste che si bilanciano
 - ▶ La necessità del consenso del terzo: infatti questi, se non riceve la prestazione, può eccepire l'inadempimento, neutralizzando la perdita

...segue...

- ▶ Art. 2560 --- 1) si tratta di una posta meramente negativa, perciò:
 - ▶ Torna in rilievo l'interesse del terzo creditore alla conservazione del proprio debitore originario
- ▶ Art. 2560 --- 2) l'azienda è un cespite di grande rilevanza nel patrimonio del debitore, perciò:
 - ▶ L'acquirente è chiamato a rispondere dei debiti...
 - ▶ Cass. 13319/2015: Nella disposizione dell'art. 2560 è rinvenibile una duplice ratio: la prima è quella di tutelare i terzi creditori, che **avendo fatto affidamento sull'azienda per la realizzazione dei loro crediti**, nel caso di trasferimento della stessa, potrebbero vedere diminuita la propria garanzia con la sostituzione di un importante bene del patrimonio del debitore con una somma di denaro, la cui nota volatilità metterebbe in pericolo la realizzazione dei crediti
 - ▶ ... ma torna in rilievo la conoscenza o conoscibilità del debito da parte dell'acquirente stesso (cfr. Cass. 23828/2012)
 - ▶ Cass. 13319/2015: la seconda è quella di tutelare l'interesse economico collettivo alla facilità di circolazione dell'azienda, che sarebbe sicuramente rallentata se il cessionario acquistando l'azienda non fosse messo in grado di conoscere esattamente l'esposizione debitoria di cui sarebbe responsabile insieme al cedente
 - ▶ Critica (quanto al fondamento della responsabilità dell'acquirente)

...disposizioni speciali...

► D. LGS. 231/2001 Art. 33

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il **reato**, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della **sanzione pecuniaria**.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

...segue

► **D. LGS. 472/1997** Art. 14

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il **pagamento dell'imposta e delle sanzioni** riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

...

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

...

5-ter Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento

Quale portata hanno le tre norme codicistiche?

- ▶ Art. 2558: i contratti si trasferiscono *ex lege* all'acquirente e l'alienante è liberato (principio pacifico)
 - ▶ Cass. 7517/2010: Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'art. 2558 dell'**automatico subentro** del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili).
 - ▶ Cass. 19870/2009: In caso di cessione d'azienda, che comporta la **successione ope legis** nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa...
 - ▶ Trib. Arezzo 20 agosto 2014: La cessione d'azienda comporta, a norma dell'art. 2558 c.c., salvo patto contrario, la **cessione "ipso iure"** dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive che non abbiano carattere personale, riguardanti l'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti

...segue...

- ▶ Art. 2559 e 2560: e i crediti e debiti puri?
- ▶ La legge tace
 - ▶ Tesi della **successione automatica**: esplicitata e dominante specialmente per i crediti
 - ▶ Cass. 13692/2012: Tra i crediti che, nel caso di cessione d'azienda, si trasferiscono automaticamente al cessionario rientrano anche quelli derivanti da fatti illeciti commessi in danno dell'impresa cedente
 - ▶ Cass. 8644/2009: Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa
 - ▶ Cass. 13676/2006: La cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta

...



...segue...

- Ma la tesi della successione automatica abbraccia anche i debiti in base alla **concezione universalistica dell'azienda**
 - Cass. 8219/1990: L'azienda si configura come "universitas iuris" comprendente cose materiali, mobili e immobili, beni immateriali, rapporti di lavoro, debiti e crediti con la clientela e in genere tutti gli elementi organizzati in senso funzionale per l'esercizio di un'impresa (anche Cass. 360/1987; l'argomento ritorna anche di recente: Cass. 13319/2015; Trib. Catanzaro 15 marzo 2011)

...segue...

- ▶ La tesi non è però pacifica e la controversia è evidente specie per i debiti
 - ▶ Cass. 13319/2015: La norma (2560) **non si occupa dei rapporti interni fra le parti**
 - ▶ Cass. 20153/2011: la previsione, di cui al comma 2 dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché essa **non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale**
 - ▶ Cass. 23780/2004: La previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il **cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato**, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido.

...segue...

- ▶ Verosimile la tesi per cui debiti e crediti non si trasferiscono automaticamente
 - ▶ Manca una norma onnicomprensiva
 - ▶ V. invece § 38 UGB austriaco: Wer ein unter Lebenden erworbenes Unternehmen fortführt, übernimmt, sofern nichts anderes vereinbart ist, zum Zeitpunkt des Unternehmensübergangs die unternehmensbezogenen, nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse des Veräußerers mit den bis dahin begründeten Rechten und Verbindlichkeiten
 - ▶ La stessa articolazione e diversa formulazione degli artt. 2558 ss. segnala la volontà legislativa di un distinto trattamento giuridico di contratti in equilibrio, crediti e debiti puri
 - ▶ Queste disposizioni sono intimamente legate alla funzione tipica della vicenda (continuazione dell'attività) ➤ tale continuazione sollecita il trasferimento dei contratti in corso e dei «crediti funzionali», non dei crediti vs. clienti né dei debiti (di cui sollecita solo l'impegno esterno dell'acquirente a dar corso alla prestazione)



...segue

- ▶ In questo quadro, è importante la regolamentazione contrattuale di questi aspetti
 - ▶ Crediti: possibile ogni soluzione
 - ▶ N.B.: i crediti aventi ad oggetto beni aziendali si trasferiscono sicuramente in quanto parte dell'azienda (ma possono essere esclusi, purché non si tratti di beni essenziali)
 - ▶ Debiti: possibile ogni soluzione nei rapporti interni
 - ▶ Non è invece derogabile il principio della corresponsabilità verso il creditore (norma ritenuta inderogabile perché a tutela di quest'ultimo)

I casi problematici

- ▶ I c.d. **crediti e debiti in praeteritum** (nei contratti di durata, obbligazioni appartenenti a una coppia di prestazioni corrispettive eseguite da una parte)
 - ▶ Cass. 840/2012: «nei rapporti di durata, il problema delle prestazioni già eseguite dovrà trovare la propria regolazione, avendo - in parte qua - il rapporto generato dei diritti di credito ormai pienamente consolidati ed autonomi, sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 2559 e 2560» (ma è molto ambigua)
- ▶ In realtà, queste posizioni giuridiche seguono la sorte del rapporto contrattuale, contribuendo a determinare se sia in equilibrio (e allora trasferito ex art. 2558) o no

...segue...

► I contratti in fase contenziosa

- Cass. 8219/1990: «La successione nei contratti può intervenire **in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, purché non del tutto esaurito**, e quindi anche nella fase contenziosa, inerente ad una domanda di esatto adempimento, di garanzia per vizi o di risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che il cessionario dell'azienda assume la posizione di successore e titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi ed agli effetti dell'art. 111 c.p.c.» (caso: l'acquirente di un'autovettura affetta da vizi aveva chiesto e ottenuto nei confronti della concessionaria la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione del prezzo; la sentenza era stata appellata dalla società che, nelle more del giudizio, era subentrata nella titolarità dell'azienda)
- Critica. Si tratta di rapporti privi ormai di collegamento con la continuazione dell'attività e di equilibrio economico, perciò l'art. 2558 non opera; altrimenti, si finisce per confinare gli artt. 2559 e 2560 ai soli rapporti di fonte non contrattuale



...segue

► **I debiti da contratti inceduti**

- Si deve ritenere che operi l'art. 2560, con conseguente corresponsabilità dell'acquirente, se iscritti (ma il problema è scarsamente esaminato in dottrina e non consta giurisprudenza)

Altre posizioni giuridiche

► **Proposte e accettazioni contrattuali**

- Art. 1330: La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia **se l'imprenditore muore** o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
- Si trasferiscono anche all'acquirente nei trasferimenti inter vivos, alle condizioni dell'art. 2558
 - No se destinate a costituire rapporti a carattere personale
 - No se destinate a costituire rapporti non a prestazioni corrispettive
 - No se le parti dispongono diversamente
 - Si trasferiscono anche se è ceduta l'azienda di una piccola impresa



...segue...

➤ **I rapporti rappresentativi**

- Art. 1722: Il mandato si estingue ... per la morte ... del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che *ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa* non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
- Si trasferiscono anche nelle cessioni inter vivos (importante, per l'operatività dei collaboratori dell'imprenditore); utile, comunque, una previsione contrattuale



...segue

► I requisiti soggettivi

- Cons. St. 4997/2011: ... principio generale di successione nei rapporti giuridici oggettivi dell'azienda ceduta (art. 2558 c.c.), nel cui novero rientrano anche gli effetti delle **dichiarazioni circa l'affidabilità morale e professionale** indistintamente valesvoli verso le stazioni appaltanti pubbliche, consegue che, in caso di acquisto di ramo di azienda, incombe sull'imprenditore acquirente — che da quel momento diviene attributario delle qualificazioni — l'onere della verifica della veridicità delle preesistenti attestazioni relative al plesso aziendale da lui acquisito e di cui assume, con le utilità, il rischio. Al cessionario d'azienda possono dunque non essere, a questi fini, addebitate false dichiarazioni del cedente solo in caso di comprovata impossibilità di loro conoscenza, seppure in presenza di opportune verifiche effettuate in occasione della cessione, in relazione alle dimensioni dell'impresa e al settore di attività interessato.

Le singole regole: l'art. 2558

- ▶ La nozione di contratto a carattere personale
 - ▶ Cass. 3723/1978: costituiscono contratti aventi carattere personale - e come tali esclusi dalla successione - quelli inerenti all'azienda nei quali, in considerazione dell'oggetto e della natura del negozio, **la persona dell'alienante abbia tale importanza da determinare la sua insostituibilità** rispetto alle prestazioni contrattuali che rimangono individuate nelle sue specifiche qualità... (**tesi maggioritaria**: la norma protegge il terzo)
 - ▶ ➡ Contratti a prestazione oggettivamente infungibile
 - ▶ App. Milano 21 gennaio 1986: I contratti a carattere personale cui allude l'art. 2558 costituiscono una categoria più ristretta rispetto a quella comunemente qualificata dell'"intuitus personae"
 - ▶ ➡ Contratti a prestazione soggettivamente infungibile (è pattuita l'incancellabilità)
 - ▶ Cass. 3723/1978: ...pertanto deve escludersi tale natura nel contratto di prestazione d'opera professionale concluso dall'alienante con un avvocato al quale lo stesso alienante abbia poi conferito il mandato alle liti in ordine ad un giudizio di risarcimento dei danni riportati da un automezzo dell'azienda
- ▶ Sono trasferibili per accordo tra le parti, ma occorre il consenso del terzo contraente, secondo la disciplina generale



...segue...

- ▶ ... tesi minoritaria: la norma protegge l'acquirente
 - ▶ Cass. 5495/2001: Contratti a carattere personale, ai sensi dell'art. 2558 c.c., sono quelli alla cui conclusione l'alienante dell'azienda si è determinato in base a scelte che oltre alla logica dell'impresa nel cui esercizio sono state assunte risalgono anche **a ragioni personali**, ovvero a valutazioni di interesse dello stesso alienante, che l'acquirente può non condividere
- ▶ Integrazione fra le due tesi: la norma protegge il terzo, ma anche l'acquirente di fronte a contratti del tutto sproporzionati rispetto alle oggettive dinamiche dell'impresa (es.: leasing di un'auto di lusso, in una piccola impresa).
- ▶ Raccomandabile comunque un inventario contrattuale dei rapporti da intendersi trasferiti, con esplicita clausola di esclusione dalla cessione di ogni altro rapporto

...segue...

- ▶ Il diritto di recesso del terzo
 - ▶ Determina l'estinzione del rapporto (tesi minoritaria: determina il ritrasferimento al cedente)
 - ▶ Entro tre mesi dalla notizia del trasferimento (opera l'art. 2193)
 - ▶ Giusta causa: ragioni oggettive inerenti la persona dell'acquirente
 - ▶ Precaria situazione patrimoniale
 - ▶ Cass. 21445/2007: La cessione d'azienda può integrare una giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata - tanto più se relative ad importi già maturati, ma non ancora esigibili, come quelli dell'indennità da corrispondere alla fine del rapporto - e, più in generale, della regolare prosecuzione dell'attività dell'azienda cui è connessa l'attività dell'agente medesimo. (Nella specie, l'agente era receduto per giusta causa dal contratto di agenzia adducendo che la società cessionaria del sottostante rapporto, secondo le risultanze del relativo bilancio e dell'allegata relazione del collegio sindacale, non mostrava di offrire sufficienti garanzie di solvibilità e di consistenza economica e patrimoniale).
 - ▶ Precedenti rapporti litigiosi tra acquirente e terzo



...segue...

- La responsabilità dell'alienante
 - Verso il contraente ceduto per *culpa in eligendo* e per i danni da interruzione del rapporto? (tesi dominante in dottrina)
 - Oppure ...

...segue

► ...Verso il cessionario?

- Cass. 19870/2009: Deve osservarsi che la particolare disposizione è inserita in un contesto normativo che non è improntato al favore, in ogni caso, del contraente ceduto, ma solo a mitigare, nei confronti del medesimo, originario titolare del rapporto e destinatario della coattiva prosecuzione con un nuovo soggetto gli effetti, non voluti, della successione ope legis nello stesso in virtù di norme essenzialmente finalizzate alla salvaguardia dell'unitarietà del complesso aziendale, attribuendogli l'eccezionale facoltà di sciogliersi dal contratto in cospetto di una "giusta causa". Tale forma di tutela, analogamente a vari altri casi di "recesso" previsti del codice civile (v. artt. 1722 n. 4, 1833, 1918, 2610) non prevedenti anche diritti risarcitori o indennitari a favore del recedente, deve ritenersi **limitata alla facoltà di uscita dal contratto**; ed è in quest'ottica, e non anche in quella di risarcire o indennizzare in qualche modo l'originario contraente ceduto, che abbia così riacquisito la propria libertà negoziale, che si giustifica la previsione della "responsabilità dell'alienante", a cui carico il legislatore ha ritenuto giusto porre, in quanto determinata dall'operato del medesimo, le conseguenze economiche, ove **sfavorevoli per il cessionario**, derivanti dalla caducazione di quel rapporto contrattuale, già rientrante nel patrimonio dell'azienda ceduta e, sul quale, pertanto, il cessionario aveva fatto affidamento. Per converso, nessun fondamento, contrattuale o extracontrattuale, risulterebbe idoneo a giustificare una persistente responsabilità dell'alienante verso l'originaria controparte, considerato che, nella prima ipotesi, la stessa non si concilierebbe con l'intervenuta novazione soggettiva del negozio, vanificandone gli effetti voluti dal legislatore in vista dell'unitarietà del complesso aziendale (rispetto ai quali la facoltà di recesso si pone quale ipotesi eccezionale), mentre nel secondo del tutto inconfigurabile risulterebbe una configurazione della stessa in termini aquiliani, attesa la liceità in sé del trasferimento di azienda.

Le singole regole: art. 2559

- ▶ Ancora sull'ambito di applicabilità: crediti puri di fonte contrattuale, crediti di fonte extracontrattuale
 - ▶ App. Milano 21 gennaio 1986: Non rientrano nella previsione dell'art. 2558, bensì in quella degli art. 2559 e 2560, non soltanto i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispondenti che abbiano già avuto esecuzione "ex uno latere", ma anche quelli aventi il fatto costitutivo in un contratto con prestazioni di una sola parte, come accade in tutti i contratti c.d. unilaterali
 - ▶ Cass. 13692/2012: Tra i crediti che, nel caso di cessione d'azienda, si trasferiscono automaticamente al cessionario rientrano anche quelli derivanti da **fatti illeciti commessi in danno dell'impresa cedente**, a nulla rilevando che gli stessi consistano nella lesione di interessi legittimi pretensivi od oppositivi per condotta illegittima della p.a.
 - ▶ ...

...segue...

- ▶ ...
- ▶ Cass. 8644/2009: Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, ivi compresi i **crediti d'imposta** vantati dal cedente nei confronti dell'erario (id.: Cass. 6578/2008)
- ▶ Cass. 13765/2007: Il conferimento, ai sensi degli art. 1 e 16 del d.lg. n. 356 del 1990 di un'azienda bancaria (nella specie una Cassa di risparmio) in una società per azioni determina la successione a titolo particolare della totalità dei crediti dell'azienda trasferita da parte della società conferitaria senza esclusione di quelli derivanti dal **diritto al risarcimento dei danni provocato al patrimonio aziendale dalla "mala gestio" degli organi amministrativi** e di controllo dell'ente conferente, in quanto componenti della universitas aziendale (dubbio se tale credito inerisca all'azienda; comunque la fattispecie traslativa era particolare)



...segue...

► Fattispecie traslativa

- Cass. 8644/2009: Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa



...segue...

- ▶ Regolabilità del trasferimento in via contrattuale
 - ▶ Se si assume ci sia trasferimento automatico (v. supra)...
 - ▶ Cass. 13676/2006: L'ostacolo al trasferimento dei crediti può derivare dalla contraria volontà manifestata dalle parti del contratto di cessione
 - ▶ Se si assume occorra un patto di cessione ad hoc
 - ▶ Deve ritenersi implicito, per i «crediti funzionali» (aventi ad oggetto il godimento o l'approvvigionamento di fattori produttivi)
 - ▶ E' lecita la cessione, nella misura in cui lo sia ex art. 1260 («Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione»)

Le singole regole: art. 2560

- ▶ La responsabilità dell'acquirente
 - ▶ La norma è **inderogabile**
 - ▶ La norma è **eccezionale**, cosicché l'acquirente non risponde dei debiti conosciuti o conoscibili aliunde
 - ▶ Cass. 22831/2010: l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è **elemento costitutivo della responsabilità** dell'acquirente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo
 - ▶ Cass. 4726/2002: l'iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo.
 - ▶ Cass. 407/2006: non trova applicazione in relazione ai debiti che risultino, anziché dai libri contabili obbligatori ex art. 2214 c.c., dai libri e registri Iva a nulla rilevando il fatto che l'esistenza dei debiti fosse comunque nota all'acquirente (cfr. anche Cass. 2108/1994)
 - ▶ Cass. 23828/2012: la disposizione di cui all'art. 2560 è dettata non solo dall'esigenza di tutelare i terzi creditori, ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del credito, *non potendosi in alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro.*



...segue...

- ▶ Ancora sull'ambito di applicabilità
 - ▶ Debiti di fonte contrattuale non aventi a fronte controprestazioni, debiti di fonte extracontrattuale
 - ▶ Trib. Milano 3 dicembre 2014: il regime fissato dall'art. 2560 trova applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati
 - ▶ Trib. Torino 15 ottobre 2013: In caso di cessione di un ramo d'azienda, l'acquirente non subentra automaticamente ex art. 2558 c.c. anche nelle obbligazioni risarcitorie per danni cagionati a terzi dal cedente durante l'adempimento di obbligazioni inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, ma vi può rispondere ai sensi dell'art. 2560
 - ▶ Trib. Milano 11 ottobre 2013: il regime fissato dall'art. 2560 comma 2 c.c. quanto ai debiti relativi all'azienda ceduta è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora esaurite in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558

...

...segue...

► Casi particolari

- Cass. 4598/2015: L'art. 2112, che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la **vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda**, sicché non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauriti o non ancora costituiti a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560
- Cass. 8179/2001: In caso di trasferimento di azienda, i **debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali** per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma 2, c.c., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (oltre al diritto al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'art. 2116, comma 2, c.c.), restando estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro.

...segue...

► ...segue...

► Cass. 17668/2010: In tema di **azione revocatoria fallimentare**, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria ove risulti, come nella fattispecie, che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti. (Trib. Milano 7 febbraio 2007: invero, non c'è dubbio che si tratti di debiti che, al momento della cessione del ramo d'azienda sono eventuali e futuri, essendo condizionati al passaggio in giudicato di una sentenza d'inefficacia, ma è altrettanto certo che essi abbiano il requisito della determinabilità, risultando dalla contabilità della banca cedente la ricezione di versamenti che, in quanto effettuati da società successivamente fallita, sono soggetti ad azione revocatoria). (Ma qui entra in gioco anche la disciplina speciale dell'art. 58 tub: lo osserva Cass. 8090/2016)

► Ma...

...segue...

- ▶ ...: Cass. S.U. 5054/2017: «[Questa tesi] dilata a dismisura l'ambito di applicazione dell'art. 2560, includendo nella previsione di solidarietà obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base di un documentato fatto generico mediato: e dunque un mero rischio di sopravvenienza passiva, anziché un debito già maturato ed annotato nei libri contabili... La chiara dizione dell'art. 2560 non consente di ritenere estensivamente inclusa nel trasferimento dell'azienda anche una situazione non già di debito, bensì di soggezione ad una successiva azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento del solvens» (fa eccezione il conferimento di azienda di impresa individuale in società unipersonale, in cui è ravvisabile una perdurante identità soggettiva, sostanziale se non formale.
- ▶ Sempre legittimo peraltro un accollo volontario nel contratto di cessione d'azienda (Cass. 8090/2016)

...segue...

► ...segue

- Cass. 16473/2008: In caso di cessione di azienda, l'art. 2650, comma 2 non trova applicazione con riferimento ai **debiti tributari**, atteso che, data la loro particolare natura, i medesimi non sono equiparabili a quelli di diritto comune. Ne discende che l'acquirente dell'azienda non può sottrarsi alla responsabilità per i debiti inerenti all'azienda ceduta, deducendo che i medesimi non siano stati iscritti nei registri contabili obbligatori.
- Cass. 23780/2004: La **domanda proposta dal curatore** al fine di far valere la responsabilità solidale del cessionario d'azienda non può considerarsi un'azione svolta nell'interesse della massa poiché un suo eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio per il fallimento che sarebbe comunque tenuto, da un lato, ad ammettere al passivo ed a pagare, nei limiti della massa attiva disponibile, i creditori dell'azienda insinuati, senza potersi rivalere nei confronti dell'acquirente dell'azienda e, dall'altro, ad ammettere al passivo ed a pagare come sopra anche la società acquirente dell'azienda, agente in via di regresso in relazione ai debiti dell'azienda da quest'ultima società soddisfatti in quanto acquirente coobbligata in solido.



...segue

- ▶ La responsabilità dell'alienante
 - ▶ Liberazione con il consenso dei singoli creditori
 - ▶ Il consenso va dato specificamente alla liberazione, non genericamente alla cessione dell'azienda
 - ▶ Non opera alcuna forma di silenzio-assenso

LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA

- ▶ E' ramo d'azienda l' **unità funzionale servente un segmento di attività preesistente**, non il complesso creato ad hoc e avente una generica attitudine produttiva
 - ▶ Art. 2112: «parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento» (anche se nel 2003 è stato eliminato il riferimento alla preesistenza del ramo)
 - ▶ Cass. 17901/2014: Il ramo d'azienda suscettibile di trasferimento presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma e non già una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo
 - ▶ Cass. 8902/2014: Non rappresenta un ramo d'azienda, oggetto di legittima cessione, un segmento organizzativo privo di autonomia organizzativa risolvendosi in un'entità costituita ad hoc con consistenza minima di beni strumentali nel quale sia stato fatto confluire personale eterogeneo, senza alcuna specializzazione e coordinamento.
 - ▶ ...



...segue...

- ▶ ... Cass. 21917/2013: Deve ritenersi operante, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 d.lg. 276/2003, il principio per cui per "ramo d'azienda", suscettibile di autonomo trasferimento, deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, pur potendosi individuare, nel contratto di cessione, una porzione o frazione produttiva che precedentemente era strettamente legata ai supporti logistici e materiali presenti nell'azienda cedente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato ritenuto illegittimo il trasferimento di un gruppo di dipendenti da un'azienda a un'altra per lo svolgimento in "outsourcing" di alcuni servizi e attività, trattandosi del trasferimento di un insieme di funzioni eterogenee cui erano variamente addetti i dipendenti, senza alcuna connotazione professionale comune caratterizzante, funzioni per le quali venivano utilizzati beni aziendali limitati, eterogenei e anche essi privi di specificità rispetto a un fine produttivo).

...segue

- ▶ Si applica la disciplina suesposta, per il segmento di attività oggetto del negozio
 - ▶ Cass. 13319/2015: Alla cessione di ramo di azienda è applicabile l'articolo 2560 c.c. e l'acquirente del ramo di azienda dovrà rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto
 - ▶ In linea di principio, il trasferimento esplica i propri effetti sui beni e rapporti specificamente afferenti al segmento di attività implicato (non dunque sui beni e rapporti trasversali in seno all'azienda di provenienza)
- ▶ E' opportuna una precisa elencazione dei beni e rapporti intesi come implicati (eventualmente per blocchi), sebbene questa elencazione non possa operare in deroga all'art. 2560 e 2112 e dunque sottraendo rapporti oggettivamente afferenti al ramo. Opportuna anche una puntualizzazione circa la portata voluta del divieto di concorrenza